FOGLIO INFORMATIVO
FACTORING PRO - SOLVENDO

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(ai sensi del D.LGS n. 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti nonché del Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche)

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A.
Sede Legale: Via Cucchi 8, 24122, Bergamo. Tel. 035 219348
Sede Amministrativa: Via Garibaldi 13, 24067, Sarnico. Tel. 035 911167
www.lisimm.it - info@lisimm.it
Capitale Sociale Euro 6.000.000 i.v.
P. IVA. 01769430164 / Codice ABI n. 31083 / CCIAA n. 235035

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto:_____Società:_____Qualifica:_____

Indirizzo:_____Numero di Telefono:_____E-mail:_____

Iscrizione ad Albi o Elenchi:_____N° Delibera Iscrizione Albo/Elenco:_____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopraindicato:

Nome del Cliente:_____ Data e Firma del Cliente:_____

L'Intermediario non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Caratteristiche del factoring

Il factoring è un contratto con il quale il Factor acquista e/o gestisce i Crediti vantati dal Fornitore verso le proprie controparti contrattuali con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei Crediti Ceduti.
Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring Pro Solvendo

Il factoring offerto da Lisimm non prevede l'assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi.
L'acquisto dei Crediti viene comunicato ai Debitori ceduti.
L'utilizzo di questo servizio permette al Cliente di ridurre i costi interni di gestione dei propri Crediti e di disporre di una fonte di finanziamento.
Nel factoring Pro Solvendo offerto da Lisimm le Cessioni di Credito si realizzano con atti *ad hoc* e sono regolate dal contratto quadro di factoring.
In occasione della proposta di Cessione è facoltà del Fornitore richiedere il Pagamento anticipato del Corrispettivo da parte del Factor di uno o più dei Crediti oggetto di Cessione. È facoltà del Factor rifiutare la richiesta di Cessione nonché quella di Pagamento anticipato del Corrispettivo.

Rischi a carico del Cliente

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori resta a carico del Fornitore che, pertanto, garantisce la solvenza di ogni Debitore i cui Crediti sono oggetto di Cessione. Il Fornitore garantisce altresì che tutti i Crediti Ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza.
Nel caso di mancato pagamento dei singoli Debitori alla scadenza, il Factor ha diritto di richiedere al Fornitore la restituzione delle somme eventualmente anticipate quale Pagamento anticipato del Corrispettivo dei Crediti Ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento degli interessi, spese e commissioni concordate. Il rischio di revocatoria degli incassi dei Debitori è a carico del Cliente.
La presenza di un tasso variabile implica il rischio, in caso di inasprimento dei tassi finanziari, di un maggior costo dell'operazione a carico del Cliente.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il Credito Ceduto, resta a carico del Cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valuta.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI, ONERI, INTERESSI E SPESE		
Commissione Factoring	2	%
Commissione Plusfactoring	2	%
Spese Istruttoria	0	€
Spese comunicazioni periodiche e invio estratto conto	0	€
Spese di valutazione Debitore	50	€
Spese lavorazione per singole fatture cedute (handling)	10	€
Riaddebito spese bancarie per insoluti/richiami/retrocessioni	50	€
Termine per comunicazione di modifica del tasso di interesse sulla base delle variazioni del mercato finanziario	2	mesi
Valuta Massima (giorni lavorativi) – Incasso Debitore	5	giorni
Spese per proroga di scadenza / piano di rientro (per documento /scadenza)	50	€
Spese per esecuzione bonifico:		
1. Ordinario	0	€
2. Sovrapprezzo per urgenza fino a 100.000,00€	50	€
3. Sovrapprezzo per urgenza oltre a 100.000,00€	100	
Spese per registrazione contratto (in caso d'uso)	400	€
Spese per gestione Legale – diffida (per Debitore)	500	€ oltre ai costi e parcelle professionali
Spese per gestione ns. Servizio Legale – forfait (per Debitore)	10.000	€ oltre ai costi e parcelle professionali
Recupero spese bolli (nella misura nel tempo vigente)	Spese vive	Cadauno

TASSI DI INTERESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CORRISPETTIVI DEI CREDITI CEDUTI		
Tasso nominale annuo: - Fino Euro 50.000 - Oltre Euro 50.000	 12,225 10,725	 % %
Interessi di mora per mancato o ritardato pagamento (tasso annuo nominale): - Fino Euro 50.000 - Oltre Euro 50.000	 12 10	 % %
Liquidazione interessi	Posticipata; Mensile o Trimestrale	
Divisore per calcolo interessi	Anno civile o 360	
I tassi d'interesse possono essere determinati in misura fissa oppure possono essere correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno "spread". I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati, ossia oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento, con l'espressa avvertenza che potrebbe essere pattiziamente concordato che, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.		
Parametri utilizzabili in caso di indicizzazione:	- Divisore 360: Euribor 1 mese; Euribor 3 mesi - Divisore 365: Euribor 1 mese; Euribor 3 mesi Rilevati l'ultimo giorno del mese antecedente a quello di decorrenza. Si precisa che il tasso Euribor 365 non è più fornito dall'EMMI, e "Il Sole 24 Ore" lo desume con una formula matematica dall'Euribor 360 [Euribor 360 x (365/360)]. Nel caso di cessazione o variazione sostanziale di pubblicazione del parametro di riferimento troverà applicazione l'indice di sostituzione previsto, tempo per tempo, nel Piano di sostituzione pubblicato sul sito internet di Lisimm (https://lisimm.it/trasparenza), salvo l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso	

Il Cliente può consultare il **"Tasso Effettivo Globale Medio", (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento presso gli Uffici della Lisimm o sul sito www.lisimm.it.

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Il tempo massimo di durata dell'istruttoria, cioè il tempo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto quadro è pari a 10 giorni lavorativi, salvo eventuali ritardi non imputabili all'Intermediario (es. necessità particolari del Cliente) o in caso di eventuale richiesta di ulteriore documentazione.

RECESSO E CHIUSURA RAPPORTO

Recesso del cliente

Il contratto è a tempo indeterminato. Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo PEC all'altra parte, senza obbligo di motivazione né preavviso.
Se il Factor modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al Cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: cessato il contratto di factoring, le Cessioni già stipulate non verranno pregiudicate. I rapporti tra le parti saranno pertanto definiti una volta che le Cessioni già stipulate esauriranno i loro effetti.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo all'Intermediario:

- per lettera raccomandata A/R da inviarsi all'indirizzo: Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. - Via Giuseppe Garibaldi 13 - 24067 Sarnico - BG;
- tramite pec da inviarsi all'indirizzo PEC lisimm@legalmail.it
- tramite email da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica reclami@lisimm.it.

L'Intermediario è tenuto rispondere entro 60 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente potrà rivolgersi:

- **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al l'Intermediario, che mette a disposizione del Cliente presso le proprie sedi la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. potranno e/o dovranno ricorrere, alternativamente:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Organismo di conciliazione bancaria, iscritto nel Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiesto all'intermediario;
- oppure ad uno degli **altri organismi di mediazione**, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

LEGENDA

Factor o Intermediario	Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A.
Fornitore o Cliente	L'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Crediti	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi ed i loro accessori; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	La persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Cessione	L'atto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti; alla Cessione dei Crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).
Credito Ceduto	È il Credito trasferito dal Fornitore al Factor in forza della Cessione.
Corrispettivo	Il Corrispettivo è un importo pari al valore nominale dei Crediti Ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
Commissione di Factoring	È una commissione di gestione calcolata in percentuale dell'importo nominale dei Crediti Ceduti dal Fornitore. La Commissione di Factoring sarà

	addebitata al perfezionarsi della singola Cessione e trattenuta in sede di pagamento dei Corrispettivi.
Commissione Plusfactoring	Commissione dovuta per la maggiore durata della gestione dei Crediti Ceduti, calcolata in termini percentuali su ciascun Credito Ceduto scaduto, addebitata per ogni mese di ritardato pagamento da parte del Debitore.
Pagamento anticipato del Corrispettivo	Pagamento operato dal Factor al Cliente cedente per quota parte o per intero del Corrispettivo della Cessione di Credito, effettuato su richiesta del Cliente cedente ed a discrezione del Factorprima della data di scadenza o di incasso dei Crediti Ceduti.
Interesse di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il tasso soglia relativo all'operazione e confrontarlo con quello applicato dalla Banca.
Pro Solvendo	Tale espressione sta ad indicare che il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore.